



Codice Contratto

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA**Servizio di Salvaguardia**

Periodo di applicazione: 1 gennaio 2014 / 31 dicembre 2016

REQUISITI

Le presenti condizioni si applicano nel periodo di fornitura **dal 1/01/2014 al 31/12/2016** ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali di cui all'art. 28.2 dell'Allegato A della delibera 301/2012/R/eel dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEGSI), cosiddetto Testo Integrato per l'erogazione della Vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (di seguito TIV), forniti **in servizio di salvaguardia** nelle seguenti aree territoriali dove Enel Energia è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art 1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia: **Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia.**

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE**1. Corrispettivi**

Con riferimento a ciascun punto di prelievo in servizio di salvaguardia, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, il cliente dovrà corrispondere mensilmente a Enel Energia:

a) per Servizi di Vendita:

I seguenti corrispettivi unitari che verranno applicati all'energia elettrica fornita ed alle relative perdite di energia sulle reti di distribuzione:

i) il prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 come definite dall'AEEGSI (di seguito Fasce AEEGSI), calcolato mensilmente come somma della componente di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del 19/12/03 del Ministero delle Attività Produttive, nelle ore appartenenti a ciascuna delle Fasce AEEGSI, e del parametro omega ω offerto da Enel Energia in sede di procedura concorsuale, differenziato per aree territoriali e pari rispettivamente a:

- **0,06200 €/kWh** per punti di prelievo ubicati in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia;
- **0,04300 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Sardegna;
- **0,09600 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Campania e Abruzzo;
- **0,11300 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Calabria;
- **0,09900 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Sicilia;

ii) il corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento, pari alla somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Enel Energia relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli artt. 40 e 41 della deliberazione n. 111/2006 dell'AEEGSI.

b) Servizi di Rete:

I corrispettivi applicati dall'impresa di distribuzione ad Enel Energia per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché le aliquote A, UC ed MCT ed altri eventuali ulteriori oneri applicati dall'impresa di distribuzione.

c) Altri corrispettivi previsti per la Salvaguardia:

Il corrispettivo C_{SA} che verrà applicato all'energia elettrica fornita.

d) Ulteriori corrispettivi:

Imposte, addizionali e ogni ulteriore onere fiscale inerenti la fornitura previsti dalla normativa vigente.

2. Modalità di determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria e calcolo dei corrispettivi

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 1, la determinazione dell'energia elettrica fornita per ciascuna Fascia AEEGSI è funzione della modalità di trattamento delle misure ai fini della disciplina del dispacciamento ai sensi della Del. AEEGSI 278/07 dell'AEEGSI. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall'art. 29.12 del TIV:

- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia verranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore per ciascuna Fascia AEEGSI;
- in caso di trattamento per fascia delle misure, verranno utilizzate le misure per ciascuna Fascia AEEGSI comunicate dal distributore;
- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà attribuito a ciascuna Fascia AEEGSI utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato il punto di prelievo e corrispondente al periodo cui il consumo si riferisce; in caso di punti di prelievo relativi a Illuminazione Pubblica alimentati in bassa tensione, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna Fascia AEEGSI avverrà in base al profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato da Terna S.p.A. ai sensi della lettera b) dell'art. 39.1 dell'Allegato A della delibera ARG/elt 107/2009 dell'AEEGSI.

La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal distributore territorialmente competente nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti stimati da Enel Energia in base ai consumi storici del cliente ovvero alla potenza indicata in contratto e alle modalità d'uso dell'energia eventualmente indicate dal cliente, con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione.

3. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi è posticipata ed avverrà con periodicità mensile.

Qualora l'importo complessivo di una fattura non sia superiore a 25 euro, Enel Energia potrà prevedere, con specifica comunicazione in fattura, che il pagamento di tale importo venga corrisposto dal cliente unitamente all'importo di cui alla successiva fattura.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura stessa, presso gli uffici postali utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, o, in alternativa, con domiciliazione sul conto corrente bancario o postale a seguito dell'attivazione della "procedura RID". Ulteriori modalità di pagamento potranno essere indicate da Enel Energia anche direttamente in fattura.



Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 1150724
Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 - Capitale Sociale Euro 302.039.00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel SpA

[illegible]

- per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas nei confronti di Enel Energia, anche risolto, intestato al medesimo Cliente;
- per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell'eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente se richiesto;
- per mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi.

In tutti i casi di morosità del Cliente, Enel Energia può procedere alla preventiva sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera dell'AEEGSI ARG/elt 4/08 e s.m.i., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, Enel Energia potrà inviare al Cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che decorsi 10 giorni solari dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione stessa a mezzo PEC, ovvero 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione stessa inviata al cliente finale, procederà trascorsi tre giorni lavorativi a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dal Fornitore. Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, Enel Energia richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà di Enel Energia sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento. In tutti i casi di sospensione e di risoluzione, è fatto salvo il diritto di Enel Energia di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7 bis dell'Allegato A alla delibera n.156/07 dell'AEEGSI, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso altresì che il Contratto è risolto qualora venga meno il servizio di distribuzione.

Non si darà luogo in ogni caso alla sospensione della fornitura nei casi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, come previsto dalla delibera AEEGSI 67/2013/R/com, laddove sia avvenuta la sospensione della fornitura/riduzione di potenza o la chiusura del punto, Enel Energia dovrà corrispondere al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Enel Energia non risponderà invece del mancato recapito da parte del vettore postale;
- b) euro 20 (venti) nel caso del mancato rispetto del termine ultimo di 20 giorni solari entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- c) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale;
- d) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo di 20 giorni entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, e la data di richiesta all'impresa distributrice di sospensione della fornitura/riduzione di potenza.

CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti può contattare il suo consulente commerciale di riferimento (KAM), collegarsi al sito **www.enelenergia.it**. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione al numero verde gratuito **800.900.860** o presso i PuntoEnel (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su www.enelenergia.it).